Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i bilanci

2023/0201R(APP)

20.7.2023

PROGETTO DI RELAZIONE INTERLOCUTORIA

sulla proposta di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027
(COM(2023)0337 – 2023/0201R(APP))

Commissione per i bilanci

Correlatori: Jan Olbrycht, Margarida Marques

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2023)0337 – 2023/0201R(APP))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2022/2496 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[1],

– visti il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[2], e le dichiarazioni comuni concordate in tale contesto tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione[3] nonché le relative dichiarazioni unilaterali[4],

– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[5] ("AII"),

– vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2023)0037),

– visti la comunicazione della Commissione del 20 giugno 2023 dal titolo "Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021 – 2027" (COM(2023)0336) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna (SWD(2023)0336),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2023, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (COM(2023)0338),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2023, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (COM(2023)0335),

– visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, adottato dalla Commissione il 5 luglio 2023 (COM(2023)0300),

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione

[1] GU L 325 del 20.12.2022, pag. 11.
[2] GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.
[3] GU C 444I del 22.12.2020, pag. 4.
[4] Testi approvati, P9_TA(2020)0357.
[5] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

del bilancio dell'Unione[6],

– visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19[7],

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[8] ("regolamento finanziario"),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2022, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (COM(2022)0223),

– vista la sua risoluzione del 10 maggio 2023 sull'impatto sul bilancio dell'UE per il 2024 dell'aumento degli oneri finanziari dello strumento dell'Unione europea per la ripresa[9].

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sul tema "Potenziare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027: un bilancio dell'Unione resiliente e adeguato alle nuove sfide"[10],

– visto l'articolo 105, paragrafo 5, del suo regolamento,

– viste le lettere della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9 XXXX),

Valutazione generale della proposta della Commissione

1. accoglie con favore il fatto che, in seguito al suo riesame del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, la Commissione abbia tratto la stessa conclusione a cui il Parlamento era giunto nel dicembre 2022, ovvero che il QFP è stato superato dagli eventi in un mondo che ha subìto una trasformazione radicale dalla sua approvazione nel 2020, che la flessibilità di bilancio è stata esaurita e che occorre prevederne un aumento per rispondere a circostanze impreviste, che il QFP è viziato da problemi strutturali messi a nudo dagli sviluppi economici e che, di conseguenza, è essenziale una revisione urgente del regolamento QFP e del suo allegato;

2. sottolinea il fatto che la revisione deve concentrarsi sulla gestione delle molteplici conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, sulla salvaguardia dell'autonomia strategica e della sovranità dell'Unione e sulla concessione

[6] GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1.
[7] GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23.
[8] GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
[9] Testi approvati, P9_TA(2023)0194.
[10] GU C 177 del 17.5.2023, pag. 115.

all'Unione di una flessibilità adeguata per reagire alle crisi; accoglie con favore, pertanto, la proposta della Commissione relativa a una revisione mirata, quale primo passo nella giusta direzione per garantire che il QFP possa affrontare meglio tali sfide;

3. ritiene che la revisione proposta riguardi solo gli ambiti problematici più urgenti nel quadro esistente; accoglie con favore il fatto che, in linea con la posizione del Parlamento, la proposta di revisione non comporti una revisione al ribasso delle dotazioni nazionali preassegnate;

4. ricorda che, diversamente dai bilanci nazionali, in cui l'inflazione incide sul valore nominale sia delle entrate sia delle spese, i massimali di spesa del QFP sono adeguati sulla base di un deflatore del 2 % applicato ai prezzi del 2018, mentre il massimale delle risorse proprie si adegua all'inflazione; sottolinea, pertanto, che a causa di un'inflazione inaspettatamente elevata, le entrate richieste agli Stati membri per le spese del QFP sono diminuite in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL); osserva altresì che gli sconti per i cinque Stati membri beneficiari sono indicizzati all'inflazione; deplora il fatto che, secondo la Commissione, l'inflazione può ridurre il valore in termini reali del QFP di 74 miliardi di EUR nell'arco del periodo di sette anni;

5. sottolinea che, oltre a ridurre il valore in termini reali del QFP, l'inflazione ha anche innescato un aumento sostanziale dei tassi di interesse, facendo lievitare gli oneri finanziari dell'UE, in particolare in relazione al rimborso del debito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI), riducendo così ulteriormente il bilancio;

6. evidenzia che, anche tenendo in considerazione la proposta della Commissione di rivedere il QFP, il totale degli stanziamenti di impegno ammonterebbe solo all'1,03 % dell'RNL e il totale degli stanziamenti di pagamento solo all'1,02 % dell'RNL; ricorda che, in origine, gli stanziamenti di pagamento nell'attuale QFP avrebbero dovuto ammontare all'1,10 % dell'RNL; sottolinea che, in base alle proiezioni, i rafforzamenti proposti dalla Commissione non copriranno l'impatto dell'inflazione;

7. prende atto della valutazione della Commissione secondo cui la revisione proposta richiederà un aumento del massimale per gli stanziamenti di pagamento nel 2026 e nel 2027; sottolinea che la credibilità dell'Unione dipende dalla capacità di garantire stanziamenti di pagamento adeguati per coprire gli stanziamenti di impegno; invita la Commissione a controllare attentamente l'esecuzione del bilancio e a proporre gli eventuali provvedimenti correttivi necessari a evitare arretrati nei pagamenti negli ultimi anni del periodo del QFP;

8. ribadisce l'importanza dei principi orizzontali in materia di clima, biodiversità e parità di genere che sono alla base del QFP e di tutte le politiche dell'UE correlate; invita la Commissione ad adottare provvedimenti concreti per garantire il raggiungimento degli obiettivi concordati:

9. ricorda che la spesa a titolo della rubrica 7 dovrebbe essere fissata a un livello tale da garantire che l'UE disponga di un'amministrazione efficace ed efficiente;

10. ribadisce il proprio convincimento che un QFP riveduto debba essere istituito entro il 1° gennaio 2024 e prevedere un quadro per il bilancio 2024; insiste, pertanto, sulla necessità di una rapida adozione del regolamento modificato; accoglie con favore, a tale

riguardo, il fatto che la Commissione abbia accolto l'invito del Parlamento ad anticipare la revisione e il riesame del QFP;

11. ribadisce la sua richiesta, di lunga data, che tutti gli strumenti di bilancio che coprono la spesa a livello dell'Unione siano pienamente integrati nel bilancio, garantendo in tal modo la trasparenza, il pieno controllo democratico e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; insiste che l'integrazione di tali strumenti nel bilancio dell'Unione non deve comportare una riduzione dei finanziamenti a favore di altre politiche e altri programmi dell'Unione;

12. è pronto a collaborare attivamente e in modo costruttivo con il Consiglio e la Commissione per garantire che il quadro riveduto, che riguarda l'intera proposta della Commissione, sia adottato tempestivamente e sia attuato entro il 1° gennaio 2024; ricorda che, nell'AII, le istituzioni si impegnano a stabilire disposizioni specifiche per la cooperazione e il dialogo nel corso della procedura che porta all'adozione di una revisione sostanziale del QFP;

Sostegno a lungo termine a favore dell'Ucraina

13. ricorda che l'Unione e i suoi cittadini sono stati in prima linea nel sostegno all'Ucraina sin dalle prime fasi della guerra, mostrandosi solidali con gli ucraini nella loro lotta per difendere la democrazia dall'autoritarismo; sottolinea che finora il bilancio dell'UE ha fornito assistenza finanziaria per un importo superiore a 30 miliardi di EUR; ribadisce il proprio convincimento che l'Unione debba essere al centro di sforzi costanti per sostenere l'Ucraina a livello finanziario e aiutarla nel cammino che conduce all'adesione all'UE;

14. accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione relativa a una soluzione strutturale a più lungo termine per il fabbisogno finanziario dell'Ucraina ancorata al bilancio dell'UE, che comprenda il sostegno per la stabilità macrofinanziaria, un quadro di investimenti nonché finanziamenti per le riforme collegate all'adesione e per lo sviluppo della capacità amministrativa; ritiene che tale strumento a più lungo termine sia l'unica via praticabile per coinvolgere altri donatori e garantire una spesa efficace e mirata che soddisfi le esigenze dell'Ucraina e del suo popolo; insiste affinché lo strumento per l'Ucraina sia concordato quanto prima, dopo l'adozione del regolamento QFP riveduto, dato che i finanziamenti a titolo del regolamento AMF+[11] (assistenza macrofinanziaria +) sono previsti solo per il 2023;

15. ritiene ragionevole inserire nello strumento un certo grado di flessibilità, viste le incertezze che circondano la situazione dell'Ucraina; accoglie con favore il fatto che, come indicato nella proposta della Commissione, la riserva per l'Ucraina debba essere mobilitata dall'autorità di bilancio nella procedura annuale di bilancio ed è deciso a garantire che il Parlamento, in quanto ramo dell'autorità di bilancio, svolga appieno il proprio ruolo nel processo; invita la Commissione a fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità di bilancio di svolgere i propri

[11] Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1).

compiti;

16. sottolinea la necessità di tutelare lo Stato di diritto e gli interessi finanziari dell'Unione nonché di prevenire, individuare e rettificare frodi, corruzione, conflitti di interesse e irregolarità nell'uso dei fondi dell'Unione in Ucraina; ritiene che lo strumento dovrebbe contenere disposizioni severe per conseguire tali obiettivi;

Migrazione e sfide esterne

17. deplora il fatto che, anche prima della guerra contro l'Ucraina, i fondi disponibili a titolo della rubrica 6 (vicinato e resto del mondo) fossero assolutamente inadeguati e che il QFP non abbia preso in considerazione la prosecuzione dei finanziamenti per le esigenze dei rifugiati dalla Siria, dall'Iraq e da altri paesi, lasciando uno spazio di manovra pressoché inesistente per affrontare sfide supplementari;

18. sottolinea che, specialmente dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il contesto internazionale ha subito un rapido deterioramento per effetto delle crisi alimentare, energetica, climatica ed economica, con conseguente aumento massiccio della pressione sulla rubrica 6; rileva che, oltre al ripetuto ricorso allo strumento di flessibilità, la riserva dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI)-Europa globale è stata esaurita molto rapidamente e utilizzata al di là del suo scopo principale di rispondere alle sfide e alle priorità emergenti, mentre i fondi per l'aiuto umanitario hanno fatto notevole affidamento sulla mobilitazione della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) già fortemente sfruttata, il cui ambito di applicazione si estende al di là dell'aiuto umanitario;

19. accoglie con favore, pertanto, la proposta della Commissione di aumentare il massimale per la rubrica 6 in linea con l'invito del Parlamento, sebbene deplori il fatto che le risorse supplementari non coprano interamente il fabbisogno reale; sottolinea che un ulteriore rafforzamento di 1 miliardo di EUR a prezzi correnti al di sopra della proposta della Commissione è essenziale per ricostituire la riserva di NDICI-Europa globale e creare in tal modo la capacità per rispondere alle crisi e alle esigenze emergenti e gestire le maggiori necessità in termini di aiuto umanitario in Ucraina e nei paesi limitrofi, come la Moldova, nonché a livello mondiale; sottolinea che l'equilibrio interno e la distribuzione tra le linee di bilancio previsti dal regolamento NDICI devono essere rispettati;

20. sottolinea che la guerra contro l'Ucraina, insieme all'aumento della fame e della povertà a livello mondiale e a catastrofi naturali più intense e frequenti, stanno costringendo milioni di persone ad abbandonare le loro case e a cercare protezione nell'UE; evidenzia la necessità che l'Unione continui a fornire sostegno agli Stati membri ospitanti per l'accoglienza, la sistemazione e l'integrazione dei rifugiati;

21. sottolinea che la gestione e la protezione efficaci ed eque delle frontiere esterne dell'UE, per garantire la sicurezza dell'Unione, insieme all'attuazione agevole ed efficiente della politica dell'Unione in materia di migrazione e asilo, sono priorità chiave ed essenziali per preservare la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione e il corretto funzionamento dello spazio Schengen; sottolinea la necessità di attuare una politica in materia di migrazione e asilo fondata sulla solidarietà, la responsabilità e il rispetto dei diritti umani, che offra certezza, chiarezza e condizioni dignitose alle persone che

arrivano nell'UE;

22. prende atto della valutazione della Commissione secondo cui l'attuazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo richiederà 1 miliardo di EUR supplementare tra il 2025 e il 2027 nella rubrica 4 (migrazione e gestione delle frontiere); ritiene che le richieste supplementari a carico del Fondo Asilo e migrazione, dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e delle agenzie decentrate nella rubrica 4 richiedano un'ulteriore rafforzamento superiore a quello indicato nella proposta della Commissione di 1 miliardo di EUR a prezzi correnti e che le risorse supplementari dovrebbero essere disponibili dal 2024;

23. ricorda che la ripartizione esatta dei finanziamenti aggiuntivi tra i vari programmi e linee di bilancio a titolo delle rubriche 4 e 6 deve essere determinata dall'autorità di bilancio nella procedura annuale di bilancio;

La piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

24. ribadisce la necessità di garantire l'autonomia strategica aperta dell'Unione, ridurre la dipendenza dai paesi terzi in settori essenziali e far progredire le transizioni verde e digitale; ricorda che il programma di lavoro della Commissione per il 2023 conteneva la promessa di adoperarsi per istituire un nuovo Fondo europeo di sovranità;

25. riconosce, tuttavia, che utilizzando le strutture dei programmi esistenti e cercando di creare sinergie, la proposta ha il potenziale per ottenere risultati più velocemente; ritiene che la proposta STEP dovrebbe fungere da banco di prova per un Fondo di sovranità a pieno titolo nel prossimo periodo del QFP;

26. osserva che la proposta STEP combina la ridefinizione delle priorità dei fondi dei programmi esistenti, compresi i fondi della politica di coesione, con rafforzamenti mirati per programmi specifici delle rubriche 1 (mercato unico, innovazione e agenda digitale), 3 (risorse naturali e ambiente) e 5 (sicurezza e difesa);

27. sottolinea che per conseguire gli obiettivi strategici della piattaforma STEP, si dovrebbero aumentare i finanziamenti, con ulteriori rafforzamenti di 2 miliardi di EUR a prezzi correnti oltre a quanto proposto dalla Commissione nella rubrica 1 e di 1 miliardo di EUR a prezzi correnti oltre a quanto proposto dalla Commissione nella rubrica 5;

28. ricorda la sua posizione di lunga data che le ridistribuzioni ricorrenti non sono una via praticabile per finanziare le priorità delle politiche dell'Unione;

29. ribadisce il proprio convincimento che gli stanziamenti disimpegnati dovrebbero restare nel bilancio ed essere impegnati dall'autorità di bilancio tramite la procedura annuale di bilancio e ricorda la propria posizione in merito alla revisione del regolamento finanziario a tale riguardo; accoglie con favore, pertanto, il fatto che la proposta STEP presupponga il riutilizzo di 1,2 miliardi di EUR in disimpegni della ricerca ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario e che in questo modo la Commissione riconosca implicitamente l'inesattezza delle sue stime per i disimpegni della ricerca alla base dell'accordo del 2020 sul QFP;

30. ricorda la sua richiesta di lunga data che tutti gli strumenti di spesa dell'UE siano integrati nel bilancio, nel pieno rispetto del principio dell'unità di bilancio; ritiene, a tale riguardo, che la dotazione proposta per il Fondo per l'innovazione a titolo della rubrica 3 costituisca un progresso importante verso la sua completa imputazione in bilancio;

Oneri finanziari dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI)

31. prende atto del fatto che l'importo previsto nel QFP per ripagare gli oneri finanziari associati allo strumento EURI è ben al di sotto dei requisiti, e che la Commissione stima che la carenza sia compresa tra 17 e 27 miliardi di EUR nell'arco del periodo del QFP; sottolinea che già nel progetto di bilancio si prevede che i maggiori costi dello strumento EURI consumino tutte le risorse dello strumento di flessibilità e circa un terzo delle risorse del comparto a) dello strumento unico di margine nel 2024;

32. evidenzia che i forti rialzi dei tassi di interesse dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia hanno portato alla luce le carenze strutturali intrinseche dell'architettura di rimborso del debito nel bilancio dell'UE; ricorda che i tassi di interesse e il rimborso del debito dipendono dall'evoluzione del mercato, non sono spese discrezionali e pertanto non possono essere soggetti a un tetto di spesa nell'ambito di un massimale del QFP senza costituire un rischio diretto per i programmi di investimento e la capacità del bilancio di rispondere alle esigenze emergenti;

33. ricorda che il Parlamento ha ripetutamente chiesto una soluzione a tale problema e ha insistito sul fatto che i costi di rimborso dello strumento EURI siano posti al di sopra dei massimali del QFP;

34. plaude alla creazione dello strumento EURI quale strumento speciale da mobilitare come richiesto sulla base delle effettive esigenze di rimborso; insiste, tuttavia, affinché lo strumento copra tutti i costi di rimborso dell'EURI, non solo quelli superiori all'importo programmato a titolo della rubrica 2b (resilienza e valori); sottolinea che uno strumento EURI concepito in questo modo dovrebbe essere il modello per la gestione di tutti i costi di rimborso dell'EURI nel prossimo QFP;

35. insiste sulla necessità che la Commissione fornisca all'autorità di bilancio informazioni tempestive e dettagliate sui calcoli su cui sono basate le previsioni relative agli oneri finanziari dello strumento EURI, compresi i presupposti e i parametri impiegati, al fine di consentire una gestione responsabile dei costi di rimborso;

Rafforzare la capacità del bilancio di rispondere alle crisi e alle esigenze emergenti

36. sottolinea che il modello proposto per la gestione dei costi di rimborso dello strumento EURI avrebbe l'effetto di ripristinare lo spazio di bilancio nello strumento di flessibilità e nello strumento unico di margine dal 2024 a 2027 come indicato nella programmazione finanziaria iniziale del QFP;

37. sottolinea, tuttavia, che il QFP contiene pochissima flessibilità, dato che lo strumento di flessibilità e i margini non assegnati ammontano solo all'1,05 % del massimale degli impegni; sottolinea che l'attuale QFP ha fatto notevole affidamento su tale flessibilità limitata e, di fatto, sul riorientamento della politica di coesione, che non è uno strumento di risposta alle crisi, ma è stato ripetutamente utilizzato per colmare le lacune

nella flessibilità di bilancio o nei meccanismi di risposta alle crisi del QFP, a scapito dei suoi obiettivi strategici a lungo termine;

38. segnala, inoltre, le maggiori esigenze, rispetto all'inizio del QFP, in termini di aiuto umanitario all'interno e all'esterno dell'Unione e di sostegno riguardo alle catastrofi naturali, in particolare quelle conseguenti ai cambiamenti climatici, e ritiene che è probabile che tali esigenze aumentino; sottolinea che la dotazione annuale per la SEAR è stata esaurita nel 2021 e 2022 e si prevede che sarà interamente utilizzata nel 2023; sottolinea che i beneficiari degli aiuti a titolo del Fondo di solidarietà hanno ricevuto, in alcuni casi, meno del 50 % degli aiuti che normalmente avrebbero ottenuto e hanno dovuto aspettare a lungo per l'esborso a causa delle limitazioni della SEAR;

39. ricorda le sue richieste relative a un aumento nello strumento di flessibilità e nella SEAR e a uno strumento speciale permanente aggiuntivo che consenta al bilancio dell'UE di adattarsi meglio e di reagire rapidamente alle crisi e ai loro effetti sociali ed economici; prende atto del fatto che, in assenza di tale strumento, resterà difficile per l'Unione assicurare la propria preparazione a eventi imprevisti, in particolare dato che, attualmente, il 99,6 % del bilancio dell'Unione è preassegnato; è pronto a lavorare per trovare soluzioni pragmatiche nel breve periodo, riflettendo nel contempo su una soluzione più strutturale e razionalizzata nel prossimo QFP;

40. ritiene, a tale riguardo, che la proposta della Commissione di incrementare lo strumento di flessibilità e la SEAR sia un passo nella giusta direzione; sostiene, tuttavia, che il bilancio dell'UE deve disporre della flessibilità e dello "spazio" di bilancio necessari per poter rispondere alle crisi e adattarsi ai fabbisogni emergenti e crescenti;

41. sottolinea che la flessibilità di bilancio ha dimostrato di consentire di stanziare in modo mirato le risorse dove occorrono e all'Unione di rispondere agli eventi imprevisti e di adeguare le proprie priorità di spesa alla luce dell'evoluzione delle esigenze politiche o economiche; insiste, pertanto, affinché lo strumento di flessibilità sia incrementato di 3 miliardi di EUR a prezzi correnti al di sopra della proposta della Commissione per il periodo del QFP;

42. osserva che è improbabile che le richieste a carico della SEAR si riducano; ritiene, pertanto, che il rafforzamento della SEAR sia essenziale per consentire all'Unione di agire in situazioni di emergenza provocate da gravi catastrofi naturali o da crisi sanitarie negli Stati membri e nei paesi candidati all'adesione, oltre che per sostenere i paesi terzi che vivono conflitti, crisi dei rifugiati o catastrofi naturali; insiste, pertanto, affinché la SEAR sia incrementata di 2 miliardi di EUR a prezzi correnti al di sopra della proposta della Commissione per il periodo del QFP;

Raccomandazioni e modifiche

43. chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere conto delle raccomandazioni e modifiche in appresso:

    i) aumentare il massimale della rubrica 1 di 2 miliardi di EUR a prezzi correnti al di sopra della proposta della Commissione;

    ii) aumentare il massimale della rubrica 4 di 1 miliardo di EUR a prezzi correnti al di

sopra della proposta della Commissione e applicare l'aumento alla rubrica a decorrere dal 2024;

iii) aumentare il massimale della rubrica 5 di 1 miliardo di EUR a prezzi correnti al di sopra della proposta della Commissione;

iv) aumentare il massimale della rubrica 6 di 1 miliardo di EUR a prezzi correnti al di sopra della proposta della Commissione;

v) aumentare lo strumento di flessibilità di 3 miliardi di EUR a prezzi correnti al di sopra della proposta della Commissione;

vi) aumentare la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza di 2 miliardi di EUR a prezzi correnti al di sopra della proposta della Commissione;

vii) prevedere che lo strumento EURI, istituito come strumento speciale al di sopra dei massimali del QFP, copra tutti i costi di rimborso dell'EURI;

viii) la proposta di regolamento del Consiglio dovrebbe essere modificata come segue:

Modifica 1

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Modifica*
(4) Il bilancio dell'UE dovrebbe consentire all'Unione di dare le necessarie risposte politiche alle sfide emergenti e di assolvere gli obblighi giuridici che non possono essere soddisfatti all'interno dei massimali vigenti né dal margine di flessibilità esaurito. È pertanto opportuno innalzare i massimali di spesa in stanziamenti di impegno per le rubriche 1, 3, 5, 6 e 7, compreso il sottomassimale per le spese amministrative delle istituzioni per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027***, nonché il massimale per la rubrica 4 per gli anni 2025, 2026 e 2027***. Di conseguenza dovrebbero essere aumentati i massimali di spesa in stanziamenti di pagamento per gli anni 2026 e 2027.	(4) Il bilancio dell'UE dovrebbe consentire all'Unione di dare le necessarie risposte politiche alle sfide emergenti e di assolvere gli obblighi giuridici che non possono essere soddisfatti all'interno dei massimali vigenti né dal margine di flessibilità esaurito. È pertanto opportuno innalzare i massimali di spesa in stanziamenti di impegno per le rubriche 1, 3, ***4,*** 5, 6 e 7, compreso il sottomassimale per le spese amministrative delle istituzioni per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027. Di conseguenza dovrebbero essere aumentati i massimali di spesa in stanziamenti di pagamento per gli anni 2026 e 2027.

Or. en

Modifica 2

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Modifica*
(11) Data l'incertezza relativa all'andamento futuro dei tassi di interesse e al fine di evitare indebite pressioni sui programmi dell'Unione, è opportuno istituire un nuovo strumento speciale tematico per coprire tutti i costi di finanziamento dell'assunzione di prestiti nell'ambito di NextGenerationEU ***che superano gli importi inizialmente programmati***. I necessari stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento del bilancio dell'Unione dovrebbero essere resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP.	(11) Data l'incertezza relativa all'andamento futuro dei tassi di interesse e al fine di evitare indebite pressioni sui programmi dell'Unione, è opportuno istituire un nuovo strumento speciale tematico per coprire tutti i costi di finanziamento dell'assunzione di prestiti nell'ambito di NextGenerationEU. I necessari stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento del bilancio dell'Unione dovrebbero essere resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP.

Or. en

Modifica 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Modifica*
(2) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	(2) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza non supera un importo annuo massimo di ***1 739*** milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell'importo annuale non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.";	"2. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza non supera un importo annuo massimo di ***2 170*** milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell'importo annuale non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.";

Or. en

Modifica 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Modifica*
3) sono inseriti gli articoli seguenti:	(3) sono inseriti gli articoli seguenti:
"Articolo 10 bis	*"Articolo 10 bis*
Strumento EURI	*Strumento EURI*
1. Lo strumento EURI ***può essere utilizzato*** per finanziare ***i costi aggiuntivi ove, in un dato anno,*** i costi inerenti al pagamento di interessi e cedole dovuti su prestiti contratti sui mercati dei capitali a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 ***superino i seguenti importi (a prezzi 2018):***	1. Lo strumento EURI ***è mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE*** per finanziare i costi inerenti al pagamento di interessi e cedole dovuti su prestiti contratti sui mercati dei capitali a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053**.**
– ***2024 – 1 840 milioni di EUR;***	
– ***2025 – 2 332 milioni di EUR;***	
– ***2026 – 3 196 milioni di EUR;***	
– ***2027 – 4 168 milioni di EUR;***	
2. Lo strumento EURI può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.";	
Articolo 10 ter	*Articolo 10 ter*
Riserva per l'Ucraina	*Riserva per l'Ucraina*
1. La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata al solo scopo di finanziare spese ai sensi del [regolamento relativo allo strumento per l'Ucraina] e si prefigge di erogare un importo annuo indicativo di almeno 2 500 milioni di EUR a prezzi correnti.	1. La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata al solo scopo di finanziare spese ai sensi del [regolamento relativo allo strumento per l'Ucraina] e si prefigge di erogare un importo annuo indicativo di almeno 2 500 milioni di EUR a prezzi correnti.
2. La riserva per l'Ucraina non supera l'importo di 50 000 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo 2024-2027. L'importo annuo mobilitato nell'ambito della riserva per l'Ucraina in un dato anno non supera 16 700 milioni di EUR a prezzi	2. La riserva per l'Ucraina non supera l'importo di 50 000 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo 2024-2027. L'importo annuo mobilitato nell'ambito della riserva per l'Ucraina in un dato anno non supera 16 700 milioni di EUR a prezzi correnti.

correnti.

3. La riserva per l'Ucraina ***può essere*** mobilitata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.";

3. La riserva per l'Ucraina ***è*** mobilitata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.";

Or. en

Modifica 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Modifica*
(4) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	(4) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento di spese impreviste specifiche in stanziamenti di impegno e in corrispondenti stanziamenti di pagamento per un dato esercizio che non possono essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a ***1 562*** milioni di EUR (a prezzi 2018).";	"1. Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento di spese impreviste specifiche in stanziamenti di impegno e in corrispondenti stanziamenti di pagamento per un dato esercizio che non possono essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a ***2 209*** milioni di EUR (a prezzi 2018).";

Or. en

°

° °

44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.